

**ACCORDO SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
A VALLE DELLA RICOGNIZIONE INTERNA EFFETTUATA IN ATENEIO**

La delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali CISL SCUOLA, CISL FSUR, Flc-CGIL, Federazione U.I.L. SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, Dirigentiscuola, A.N.P., Federazione Gilda Unams Dipartimento Università (FGU Gilda UNAMS), ANIEF, nonché la RSU

premessi che

- l'art. 4, comma 1, della Legge n. 300/1970 e s.m.i. testualmente dispone: "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali [...]";
- l'art. 114 del D.Lgs n. 196 del 30.6.2003 conferma la disposizione di cui sopra;
- l'art. 88 del vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, dispone che "gli Stati membri possono prevedere [...] norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di [...] salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente [...]";
- presso alcune sedi dell'Università era stata rilevata la necessità di utilizzare sistemi di videosorveglianza al fine di favorire la prevenzione di eventi dannosi quali furti, atti vandalici ed azioni lesive del patrimonio dell'Ateneo in genere, al fine di garantire la sicurezza del personale, degli studenti e di tutta l'utenza universitaria;
- è stata conclusa alla data del 18.6.2021 la ricognizione interna relativa alle esigenze in materia di impianti di videosorveglianza presso le strutture dell'Ateneo;
- con nota prot. n. 33772 del 02.04.2021, integrata con note prott. nn. 64092 e 64093 del 23.06.2021 e con nota prot. n. 62562 del 18.06.2021, il Dirigente pro tempore della Ripartizione Affari Legali, Privacy e Gestione Documentale, nella sua qualità di Responsabile della Protezione dei Dati:
 - trasmise tutta la documentazione acquisita dagli Uffici e dalle Strutture competenti, relativa agli impianti di videosorveglianza che si ritengono indispensabili presso le Strutture/Complessi/Edifici elencati nell'all. A, parte integrante del presente Accordo, nonché la specifica documentazione, consistente in 244 allegati, anch'essi parti integranti del presente Accordo, comprensiva delle planimetrie e degli screenshots delle visuali di ripresa di ciascuna telecamera;
 - precisò, tra l'altro, quanto segue:
 - in virtù di quanto sancito dal sopraccitato dall'art. 4 comma 1 della Legge 300/70 e ss.mm.e ii, la stipula del presente Accordo risulta indispensabile per ciascuno degli impianti esistenti in Ateneo, indipendentemente dal rischio reale o presunto di controllo a distanza dei lavoratori,
 - la documentazione sopra indicata è stata predisposta dagli Uffici Tecnici e dalle singole Strutture decentrate, ciascuno per quanto di competenza,
 - dall'analisi condotta su detta documentazione dall'Ufficio Privacy non emergono rischi di controllo a distanza dei lavoratori;
- l'art. 25 del Regolamento di Ateneo in materia di Trattamento dei dati personali, emanato con Decreto Rettorale n. 1126 del 19.3.2021, dispone che "prima di procedere all'installazione di un impianto di videosorveglianza o di una nuova telecamera, il Referente della struttura dovrà trasmettere alla Direzione Generale richiesta mediante l'apposito modello [...] completo di tutte le informazioni e i documenti necessari, per le opportune valutazioni e per la trasmissione alle OO.SS. di Ateneo" e che "non si procederà all'installazione delle telecamere di videosorveglianza se la procedura [...] non risulti completa o l'accordo sindacale non sia andato a buon fine [...]";
- previa verifica con la Direzione Generale di Ateneo, in riscontro alla nota dirigenziale prot. n. 1575 del 15.3.2023, è stato confermato che non vi sono state variazioni rispetto alla ricognizione al 18.6.2021;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1

[Handwritten signatures and initials of the representatives of the public delegation and the unions, including CISL, CGIL, and ANIEF.]

Ambito di applicazione

Il presente Accordo si applica esclusivamente a tutti impianti di videosorveglianza espressamente elencati nell'all. A parte integrante del presente Accordo e nella documentazione dettagliatamente descritta nei predetti 244 allegati, anch'essi parti integranti del presente Accordo relativo a tutte le strutture/Complessi/Edifici dell'Ateneo.

Le motivazioni a supporto dell'installazione dei suddetti impianti di videosorveglianza sono esclusivamente quelle risultanti dalla documentazione sopracitata.

Art. 2

Principi generali

Le apparecchiature consentono un angolo di ripresa che inquadra esclusivamente le parti dei locali più esposte al rischio individuato dalle singole documentazioni e dalle medesime può derivare soltanto in via del tutto accidentale o occasionale la possibilità di riprendere i lavoratori.

Le telecamere non possono e non potranno riprendere luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi e/o servizi).

Le immagini ed i dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle stabilite nel presente accordo e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

L'attività di vigilanza tramite i sistemi di videosorveglianza e il trattamento dei relativi dati acquisiti devono avvenire in conformità alle norme legali e contrattuali vigenti e nel rispetto dei seguenti principi:

- a) principio di liceità: il trattamento dei dati è circoscritto esclusivamente alle attività connesse all'esercizio di pubblici poteri di cui l'Università è investita. In particolare, possono essere attivati sistemi di videosorveglianza solo in quanto siano strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali e il relativo trattamento deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati;
- b) principio di necessità: delle riprese ottenute tramite i sistemi di videosorveglianza installati negli ambienti dell'Ateneo oggetto del presente accordo è escluso ogni utilizzo superfluo e non correlato alle finalità per cui si è resa necessaria la ripresa;
- c) principio di proporzionalità: l'installazione di impianti di videosorveglianza negli ambienti dell'Ateneo oggetto del presente Accordo è fondata su una ponderata valutazione circa l'insufficienza e l'inattuabilità di altre misure utili agli scopi connessi all'esercizio dei pubblici poteri.

Art. 3

Conservazione e cancellazione dei dati/immagini

Le immagini registrate mediante le telecamere collocate presso i locali di ciascuna delle Strutture/Complessi/Edifici, indicati nell'all. A, saranno conservate per il periodo di tempo precisato nella specifica documentazione, in nessun caso superiore ai sette giorni, decorso il quale vengono cancellate in automatico.

Art. 4

Responsabilità, gestione operativa e sicurezza dati

Conformemente a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali, emanato con decreto rettorale n. 1226 del 19.03.2021, a ciascun Responsabile delle Strutture/Complessi/Edifici elencate nell'all. A, in virtù della specifica posizione organizzativa ricoperta, è assegnata la funzione e la responsabilità di Referente del trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività istituzionali di competenza, in attuazione di quanto previsto all'art. 2- quaterdecies del "Codice in materia di protezione dei dati personali", D. Lgs. n. 196/2003, modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018.

Ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 6 del sopracitato Regolamento, le imprese affidatarie, rispettivamente, del servizio di portierato, custodia e guardiania e del servizio di vigilanza svolti presso le Strutture/Complessi/Edifici indicati nell'allegato A che trattano dati personali per conto dell'Università assumono la qualità di Responsabili dei trattamenti a seguito di espressa nomina da parte dell'Ateneo.

non
[Handwritten signature]

Art. 5

Informativa agli utenti

I cartelli informativi sono collocati prima del raggio di azione delle telecamere o nelle loro immediate vicinanze, secondo quanto indicato per ciascuna Struttura/Complesso/Edificio di cui all'all. A.

Art. 6

Spesa

L'applicazione del presente accordo non comporta alcuna spesa a carico del bilancio dell'Università.

Art. 7

Accordo sindacale

Non si procederà all'installazione delle telecamere di videosorveglianza se non si sia raggiunto l'accordo sindacale con le Organizzazioni Sindacali e con la RSU. La violazione di tale disposizione concreta un'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, del suindicato Regolamento di Ateneo.

Art. 8

Ratifica documentazione allegata

Con la firma del presente atto si considerano condivisi e sottoscritti anche l'all. A e tutti i n. 244 allegati, parti integranti del presente Accordo.

Art. 9

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo, si fa espresso rinvio alla normativa sia europea sia nazionale in materia di protezione dei dati personali nonché al Regolamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in materia di trattamento dei Dati Personali, emanato con decreto DR/2019/1226 del 19.3.2021. Le parti concordano sulla necessità di effettuare, nell'ambito delle rispettive competenze, un monitoraggio semestrale dell'applicazione del presente accordo.

Napoli, **15 MAG. 2023**

Per la delegazione di parte datoriale:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Per la delegazione di parte sindacale:

CISL SCUOLA

delega d. DE SIMONE FRANCESCO SORRITANO

CISL FSUR

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Federazione UIL SCUOLA RUA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

F.I.C. - C.G.I.L.

Aut. Con. Sittabolo Leal'ies

SNALS CONFSAL

Alto for

Dirigentiscuola

Rel. Alena

A.N.P.

Pro. M. M. M.

Federazione Gilda Unams

+ P. d. g. Ch. or. i. C. L. i. s.

ANIEF

Per d. g. S. e. n. de. S. l. p. n. o.

RSU

S. l. p. n. o.

Elenco Strutture/Complessi/Edifici a valle della ricognizione interna effettuata in Ateneo alla data del 18.6.2021

1. Dipartimento di Architettura,
2. Dipartimento di Biologia,
3. Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni,
4. Dipartimento di Farmacia,
5. Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione,
6. Dipartimento di Ingegneria Industriale,
7. Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli",
8. Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali,
9. Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche,
10. Dipartimento di Sanità Pubblica,
11. Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse,
12. Dipartimento di Scienze Politiche,
13. Dipartimento di Studi Umanistici,
14. Centro Interdipartimentale di Ricerca in Scienze Immunologiche di Base e Cliniche (CISI),
15. Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.),
16. Centro Interdipartimentale di Servizio di Radiologia Veterinaria,
17. Centro di Ateneo per le Biblioteche (C.A.B.),
18. Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.),
19. Centro di Servizio di Ateneo per il Coordinamento di Progetti Speciali e l'Innovazione Organizzativa (C.O.I.N.O.R.),
20. Centro di servizio di Ateneo per le Scienze e Tecnologie per la Vita (C.E.S.T.E.V.),
21. Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati (C.E.S.M.A.),
22. Centro Servizi per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti (S.IN.A.P.S.I.),
23. Centro Museale "Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche",
24. Orto botanico di Napoli,
25. Complessi di Mezzocannone 4, Sede Centrale, Via Partenope 36 e via Tari 3, (a cura di Ufficio Tecnico Area Centro 1 afferente alla Ripartizione Edilizia),
26. Complesso di Piazza Bellini (Biblioteca), Palazzo Gravina-Architettura, Spirito Santo via Toledo 102 (a cura di Ufficio Tecnico Area Centro afferente alla Ripartizione Edilizia),
27. Edificio Pecoraro Albano, Iniziativa Marina 33, Orto Botanico, San Pietro Martire, Santa Maria degli Angeli, San Marcellino, Via Paladino (a cura di Ufficio Tecnico Area Centro 3 afferente alla Ripartizione Edilizia),
28. Complesso di Cappella Cangiani (a cura di Ufficio Tecnico di Cappella Cangiani afferente alla Ripartizione Edilizia),
29. Ingegneria complessi di Piazzale Tecchio, via Claudio e via Nuova Agnano (a cura di Ufficio Tecnico di Fuorigrotta afferente alla Ripartizione Edilizia),
30. Complesso di Monte Sant'Angelo (a cura di Ufficio Tecnico di Monte Sant'Angelo afferente alla Ripartizione Edilizia),
31. Edificio Mascabruno, Edificio Reggia, Parco Gussone (a cura di Ufficio Tecnico di Portici afferente alla Ripartizione Edilizia).

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Multiple handwritten signatures and initials in black and blue ink]

